

Spett.le

**Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas
ed il Sistema Idrico**

*Direzione Infrastrutture, Unbundling e
Certificazione*

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it


Prot. CCS 10/2014

Milano, 4 settembre 2014

OGGETTO: DCO n.336/14 “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione”

Con riferimento all'oggetto, il Comitato di Consultazione di Stoccaggio desidera sottoporre all'attenzione di codesta spettabile Autorità le seguenti considerazioni. Su quanto non espressamente indicato si esprime un generale accordo.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti

La Segreteria  del Comitato di Stoccaggio

c/o EDISON S.p.A.

Foro Bonaparte 31- 20121 Milano

e-mail: evelina.carminati@edison.it; CCS@edison.it

Cell. +39 331.61.73.428

Tel. +39 02.6222.7973

Fax. +39 02.6222.7055

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si esprime un generale apprezzamento relativamente all'azione intrapresa dall'Autorità al fine di un rafforzamento degli obblighi di regolazione alla luce delle importanti ripercussioni di tale disciplina sul corretto funzionamento del mercato del bilanciamento e nell'ottica di un allineamento con quanto previsto in materia di trasporto.

Inoltre, in merito al periodo di riferimento per standard e indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio, alla sicurezza e alla qualità commerciale, si riterrebbe più opportuno allineare il riferimento ai fini tariffari con il periodo di prenotazione del relativo servizio annuale a cui le tariffe sono applicate (es. tariffe pubblicate per il periodo aprile-marzo, in coerenza con il periodo di validità della prenotazione; così come standard e indennizzi automatici), e quindi con l'anno termico, in modo che gli utenti nel momento in cui si apprestano a prenotare un determinato servizio possano conoscerne con adeguato anticipo tutti gli elementi tariffari sopracitati per il relativo periodo e effettuare valutazioni più corrette per adottare le relative decisioni.

CONSIDERAZIONI DI DETTAGLIO

Di seguito si riportano alcune considerazioni di dettaglio con riferimento agli Spunti per la consultazione.

Q2: in tema di emergenze di servizio, anche per consentire un maggior allineamento con quanto previsto dalla Regolazione della Qualità del servizio di Trasporto del Gas naturale, si ritiene preferibile l'introduzione congiunta, e non alternativa, dei tre obblighi proposti dall'Autorità per le imprese di stoccaggio:

- dotarsi di almeno un recapito telefonico con linea fissa, abilitato a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e garantire un'autonomia del sistema di ricezione e smistamento delle segnalazioni telefoniche di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica da parte del gestore di rete;
- provvedere in caso di variazione del/i recapiti telefonici dedicati al servizio di intervento, alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet del/i nuovo/i recapito/i telefonico/i e comunicazione in forma scritta agli utenti del servizio di stoccaggio e alle imprese di trasporto, oltre che all'aggiornamento del/i recapito/i telefonico/i riportati nei cartelli affissi nelle aree territoriali in cui sono dislocate le varie parti di impianto dei sistemi di stoccaggio gestiti.

Q9: Standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati: si auspica una sua urgente introduzione. Tuttavia, preme sottolineare, quale condizione indispensabile perché ciò avvenga in tempi più rapidi possibili, la necessità di colmare al più presto l'incertezza dell'attuale sistema capacitivo, derivante dall'attuazione dell'art. 27 del d.lgs 93/11 nonché delle disposizioni di cui alle Delibere 353/2013/R/GAS e 85/2014/R/GAS che hanno complicato, rendendolo meno chiaro, il concetto di prestazioni giornaliere associate alla capacità di erogazione/iniezione, cui il parametro in questione è legato.

Q.10-Q.12:

- Trasformazione dell'indicatore "tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti", da obbligo di tempestività a livello specifico di cui ai punti 6.9 e 6.10: si ritiene che tale fattispecie si verifichi ad oggi in maniera residuale coerentemente con l'evoluzione della normativa relativa al conferimento della capacità di stoccaggio ed in particolare alla presenza di aste competitive. Non si ritiene, dunque, necessario un rafforzamento della regolazione al riguardo.
- Introduzione di un nuovo standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino di un disservizio informatico di cui ai punti 6.13-6.17: si richiede che il medesimo entri in vigore quanto prima, e comunque in data antecedente a quella proposta (1 gennaio 2016).
- Rimozione dello standard specifico relativo al tempo di preavviso per interventi non pianificati, di cui al punto 6.18, punto a): l'assenza di richieste, come evidenziato nell'Appendice 4 del DCO in oggetto, non giustifica la rimozione di obbligo di preavviso agli utenti in caso di effettuazione di interventi non pianificati.
- Aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico, di cui al punto 6.19, ed in particolare del valore dell'indennizzo da corrispondere in caso di mancato rispetto degli standard previsti, incrementandolo da 150 a 2.500 euro: si condividono i principi, ma si evidenzia che quanto determinato con la regolazione della qualità del servizio di trasporto pone come valore minimo di indennizzo 2.500 € e vede applicata una formula per la determinazione del valore massimo. Si chiede, quindi, un maggiore allineamento della normativa. L'aumento dell'incentivo, infatti, avrebbe il vantaggio di incrementare ulteriormente la funzione "indennizzante" a beneficio dell'utente interessato.
- Indagini di customer satisfaction, di cui al par. 7, quale strumento finalizzato all'aggiornamento della regolazione. Analogamente a quanto previsto con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas e dell'energia elettrica, l'Autorità intende valutare l'opportunità di estendere tale prassi all'intera filiera gas: a questo proposito, si ritiene non necessario né tantomeno opportuno prevedere l'introduzione di ulteriori costi per il sistema tramite l'effettuazione di indagini di *customer satisfaction ad hoc*. Inoltre, si ribadisce che il corrispettivo CV^{OS}, in quanto componente di sistema introdotta a copertura di oneri specifici e circoscritti e attualmente gravante sulla filiera logistica a monte del PSV, non deve essere gravato di ulteriori voci di costo che possano farlo incrementare, rendendone ancora meno prevedibile l'andamento futuro. A tale proposito si osserva che questa attività viene già svolta tramite le risposte ai documenti di pubblica consultazione dai singoli Operatori, dai Comitati di riferimento e dalla società Stogit SpA senza comportare aggravii per gli operatori.